



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ LAMORGESE	ALFREDO	Presidente e Relatore
☐ D'ANTONIO	PIER LUIGI	Giudice
☐ QUARTA	ANTONIO	Giudice
☐		
☐		
☐		
☐		

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sulla richiesta di misura cautelari e conservative iscritto nel R.G.R. con n. 1460/12 depositato il 23/07/2012

- avverso PROCESSO VERBAL IRAP 2006 IRES
- avverso PROCESSO VERBAL IRAP 2007 IRES
- avverso PROCESSO VERBAL IRAP 2008 IRES
- avverso PROCESSO VERBAL IRAP 2009 IRES

proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

controparte:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1460/12

UDIENZA DEL

SEZIONE 2

20/11/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

210/02/13

PRONUNCIATA IL

20.11.2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04.06.2013

Il Segretario

[Circular stamp of the Commission with a signature over it]

Con ricorso depositato il 23 luglio 2012 l'agenzia delle entrate - direzione provinciale di Lecce -, premesso di essere stata autorizzata con sentenza del 7 febbraio 2012 ad eseguire in danno della Italgest s.p.a. le misure cautelari di cui all'art. 22 D. Lgs. n. 472 del 1997 (iscrizione ipotecaria e sequestro conservativo di quote di partecipazione societaria); di aver proceduto ad iscrivere ipoteca sui beni immobili; di non essere riuscita ad eseguire il sequestro conservativo per il decorso del termine; tanto premesso chiese a' questa commissione di essere autorizzata nuovamente a procedere a sequestro conservativo delle quote di partecipazione societaria di cui era titolare la società [REDACTED].

Espose l'agenzia che la richiesta, quanto al fumus, trovava riscontro nel verbale di verifica fiscale eseguita dalla guardia di finanza di Casarano, e, quanto al periculum, nel rilevante importo del credito.

Deve essere esaminata per il suo carattere logicamente prioritario l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla società Italgest sul rilievo della preclusione derivante dal precedente giudicato.

Ha sostenuto, in proposito, la [REDACTED] che l'agenzia non avrebbe potuto riproporre la richiesta di autorizzazione a procedere a sequestro conservativo per essere stata già la stessa questione esaminata e decisa con la sentenza n. 77 del 7 febbraio 2012, con la quale il sequestro era stato autorizzato.

L'eccezione è fondata.

Poiché l'art. 22 del D. Lgs. ^{n. 472} del 1997 qualifica espressamente come "sentenza" il provvedimento con cui la commissione tributaria provinciale decide sulla istanza della amministrazione, si deve ritenere che esso sia governato da tutte le regole proprie che riguardano la sentenza.

A parte la peculiarità di regime, prevista dallo stesso art. 22 secondo cui la sentenza con la quale viene concessa l'ipoteca o autorizzata la esecuzione del sequestro conservativo perde efficacia in ogni caso (e, quindi, anche quando sia passata in giudicato) a seguito "della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda di merito", deve ritenersi che alla pronuncia della sentenza - passata in giudicato - con cui viene concessa l'ipoteca o autorizzato il sequestro conservativo debbano essere ricollegate le preclusioni in ordine alla riproposizione della stessa domanda cautelare già decisa.

Opinare diversamente significherebbe consentire, in caso di pronuncia di rigetto o di in esecuzione, per inerzia dell'avente diritto come è nel caso in esame, della misura cautelare concessa, la possibilità della riproposizione, senza limiti, della richiesta di misure cautelari: il che è senz'altro in contrasto con il principio della preclusione in ordine alla azionabilità della stessa pretesa riconosciuta con il giudicato già formatosi (e nel caso in esame è incontestato che la sentenza cui la convenuta ha fatto riferimento è passata in cosa giudicata).

Alla pronunzia di inammissibilità della nuova richiesta avanzata dalla amministrazione consegue la condanna alle spese in favore della convenuta: vi è luogo a pronunzia di distrazione in favore dell'avv. M. Villani che, quale procuratore della [REDACTED], ha reso la dichiarazione di rito.

P.T.M.,

La commissione tributaria provinciale di Lecce dichiara inammissibile la richiesta dell'amministrazione. Condanna quest'ultima al pagamento delle spese che, liquidate in complessivi euro 3.050,00 oltre accessori (ivi comprese euro 3.000,00 per compensi) attribuisce direttamente in favore dell'avv. M. Villani, il quale ha reso la dichiarazione di rito.

Lecce, 20-11-2012.

Il presidente estensore.

